

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CLUB LA RUGA ODV"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata CLUB LA RUGA ODV

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Bolzano, Via Riva del Garda 3 e 5.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

PROMOZIONE SOCIALE mettendo al centro di ogni azione o intervento la persona.

PROMOZIONE CULTURALE con individuazione, programmazione e realizzazione di tutto quello che possa stimolare la curiosità e la conoscenza.

SOLIDARIETA' SOCIALE per formare una rete di supporto e di aiuto ogni giorno incrementando gli scambi e le relazioni, e come incontro intergenerazionale stimolando attività e momenti di scambio tra le diverse età.

Per raggiungere le finalità proposte il Direttivo può decidere di organizzare altre attività secondarie e strumentali secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Ad esempio:

1. Conferenze di educazione sanitaria e incontri e convegni di approfondimento culturale sulle più svariate tematiche, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi, tornei, gite, viaggi, soggiorni, momenti di ristoro quali rinfreschi, pranzi e feste a tema;
2. Cura della divulgazione di leggi in favore degli anziani e aiuto nel disbrigo delle relative pratiche burocratiche, promuovendo azioni di ricerca dei casi che rientrano nella sfera d'intervento delle leggi stesse;
3. Partecipazione a riunioni di Rete o a collaborazioni con le diverse realtà che operano sul territorio.

× L'associazione, per il perseguimento delle sue attività potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione e/o affiliazione, con altre associazioni, enti, organismi e società.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili, attrezzature e liquidità già di proprietà dell'associazione, nonché dei contributi di Enti in genere, da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci. Il patrimonio dell'associazione è inalienabile salvo le disposizioni relative allo scioglimento dell'associazione. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6 – SOCI

Sono soci dell'associazione tutti coloro che sottoscrivono il tesseramento ed aderiscono alle iniziative dell'associazione e ne perseguono gli scopi.

L'adesione è a titolo spontaneo senza fini di lucro diretto o indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed è convalidata dal Direttivo.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega max 3 deleghe per socio, di visionare i libri sociali e di recedere dall'appartenenza dell'organizzazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Il Socio può prestare la sua attività a favore dell'Associazione ma sempre e solo a titolo gratuito senza il diritto a nessun compenso e nessuna retribuzione, come volontariato.

Il rapporto sociale è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo limitato, può essere rescisso per dimissione del socio o per sua esclusione.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota associativa con decadenza automatica e cancellazione dal libro dei soci;
- b) comportamento che sia in contrasto con le finalità dell'associazione con possibilità di ricorso avverso alla decisione. La decisione sarà rimessa al parere della maggioranza dell'Assemblea successiva senza particolari quorum.

ARTICOLO 7 – ORGANI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Sindaci, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge;

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria dei soci è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria entro il mese di febbraio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione esposto nella sede sociale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, è presieduta dal Presidente.

L'assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e da qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Le delibere avvengono a maggioranza dei voti dei presenti e delle deleghe.

L'assemblea straordinaria che deve essere convocata come l'assemblea ordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e potrà deliberare con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria decide sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- 1) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dei Sindaci/Revisori dei Conti;
- 2) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sulle relazioni e proposte del Consiglio Direttivo e, più in generale, sulle iniziative volte al conseguimento dei fini sociali;
- 3) approvare il rendiconto finanziario sia preventivo che consuntivo.
- 4) approvare le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci; l'incarico è svolto gratuitamente e senza fini di lucro diretto o indiretto esclusivamente per fini di solidarietà. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; mancando, per qualsiasi ragione, un membro esso viene sostituito dal primo dei non eletti che rimane in carica fino alla scadenza triennale del Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritenga necessario e su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno quattro membri e si delibera a maggioranza dei presenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal/la segretario/a.

Il Consiglio Direttivo programma l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea dei soci, promuovendo e coadiuvando l'attività e autorizzandone la spesa.

Dovrà inoltre predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo e adottare tutti i provvedimenti urgenti che dovessero rendersi necessari per permettere il buon funzionamento dell'associazione.

Stabilisce inoltre, di anno in anno, l'ammontare della quota associativa.

Assume il personale eventualmente necessario.

Delibera sull'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione dei soci come previsto dall'art. 6,

ARTICOLO 10 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è il Legale Rappresentante dell'associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza la necessità di apposite deleghe.

ARTICOLO 12 – COLLEGIO DEI SINDACI / REVISORI DEI CONTI

I sindaci devono essere persone di provata rettitudine e probità. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Nell'eventualità che diventi necessaria la nomina del Collegio dei Sindaci / Revisori dei Conti, questi sarà composto da due membri soci dell'associazione, più un Consulente Revisore dei Conti esterno che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13 – DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per il raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento

La proposta di scioglimento può essere presentata con convocazione straordinaria dell'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad un'associazione con fini analoghi e senza scopo di lucro, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (comprese le deleghe).

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre Norme giuridiche in materia.

F.to ZANETTI Maria Grazia
F.to Notaio Carlo Longi L.S.